

Bruxelles, 28 aprile 2026
(OR. en)

8130/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0088(NLE)

ECOFIN 458
UEM 143
FIN 524
ECB
EIB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Danimarca

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Danimarca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Danimarca il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 9 novembre 2023³, del 10 dicembre 2024⁴ e dell'8 luglio 2025⁵.
- (2) Il 2 marzo 2026 la Danimarca ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Danimarca ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Danimarca a causa di circostanze oggettive riguardano 13 misure.

² Cfr. documenti ST 10154/21 INIT e ST 10154/21 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. documenti ST 14473/23 INIT e ST 14473/23 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. documenti ST 15877/24 INIT e ST 15877/24 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ Cfr. documenti ST 10522/25 INIT e ST 10522/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) La Danimarca ha spiegato che quattro misure sono ormai parzialmente irrealizzabili a causa di ritardi imprevisti. Sono interessate la misura C2.R1 (Suoli ricchi di carbonio), la misura C2.I6 (Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati), la misura C5.I7 (Investimenti in piste ciclabili su strade statali e regime di sussidi per biciclette per i comuni) e la misura C8.I5 (Misura rafforzata: Efficienza energetica nell'industria). Su tali presupposti la Danimarca ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) La Danimarca ha spiegato che otto misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare l'attuazione della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Sono interessate la misura C2.I5 (Tecnologie climatiche in agricoltura), la misura C3.I3 (Ristrutturazioni energetiche negli edifici pubblici), la misura C3.I4 (Efficienza energetica delle famiglie), la misura C6.R1 (Strategia digitale), la misura C8.R1 (Cellula nazionale per le crisi energetiche (NEKST)), la misura C8.I1 (Valutazione di zone per impianti eolici offshore in Danimarca), la misura C8.I2 (Sviluppo di competenze verdi) e la misura C8.I3 (Sostituzione dei bruciatori a gasolio e delle caldaie a gas). Su tali presupposti la Danimarca ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (6) In seguito alla riduzione del livello di attuazione della misura C2.R1 (Suoli ricchi di carbonio), della misura C2.I6 (Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati), e della misura C5.I7 (Investimenti in piste ciclabili su strade statali e regime di sussidi per biciclette per i comuni), in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Danimarca ha chiesto di utilizzare le risorse liberate da tale riduzione per innalzare il livello di attuazione di due misure. Sono interessate la misura C3.I4 (Efficienza energetica delle famiglie) e la misura C5.R1 (Ridefinizione delle priorità della tassa di immatricolazione dei veicoli e bassa tassa sull'elettricità per la ricarica dei veicoli elettrici). Su tali presupposti la Danimarca ha chiesto di innalzare il livello di attuazione di due misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Valutazione della Commissione

- (7) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (8) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 68,1 % della dotazione totale del PRR modificato e al 91,9 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (9) In seguito alle proposte di modifica del PRR presentate dalla Danimarca, il contributo agli obiettivi climatici è diminuito, passando dal precedente 69 % all'attuale 68,1 %. Il minore contributo agli obiettivi climatici rispecchia la diminuzione del coefficiente di marcatura climatica e del livello di attuazione della misura C8.I5 (Misura rafforzata: Efficienza energetica nell'industria). La portata limitata di tali modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Costi

- (10) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo del costo totale stimato del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile. È in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (11) Secondo le informazioni fornite, la valutazione delle stime dei costi per le misure esistenti, le cui modifiche hanno comportato una nuova valutazione dei costi, indica che questi ultimi sono in gran parte ragionevoli e plausibili. Inoltre, le variazioni delle stime dei costi per le misure modificate sono giustificate e proporzionali agli obiettivi rivisti; pertanto, la ragionevolezza e la plausibilità di tali stime dei costi non sono cambiate rispetto al PRR originario. Infine, l'importo del costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Altri criteri di valutazione

- (12) La Commissione ritiene che le modifiche richieste dalla Danimarca non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d) ter, f), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (13) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (14) Il costo totale stimato del PRR modificato della Danimarca ammonta a 1 781 489 765 EUR. Poiché l'importo del costo totale stimato del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Danimarca, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Danimarca dovrebbe essere pari a 1 625 890 885 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Danimarca rimane pertanto invariato.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.

⁶ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

- (16) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato della Danimarca, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Danimarca, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
